



Dipartimento
dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi

Le delegazioni convenzionali di pagamento

Approfondimento

Roma, 4 Dicembre 2015



Indice

1. La delegazione convenzionale di pagamento
 - [Aspetti generali](#)
 - [Quadro normativo di riferimento](#)
 - [Presupposti e limiti](#)
2. [Lo schema della convenzione](#)
3. [La presentazione delle istanze](#)
4. [Il contratto di assicurazione](#)
5. [Il contratto di finanziamento](#)
6. [Contributi a favore di ONLUS ed Enti mutualistici](#)
7. [Modalità di versamento degli oneri amministrativi e relativi controlli](#)



La delegazione convenzionale di pagamento - Aspetti generali

Il dipendente pubblico può avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere delle somme dovute al proprio creditore.



La **delegazione convenzionale di pagamento** è l'incarico che il dipendente pubblico affida all'Amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione, ovvero una ONLUS o un ente mutualistico, in ragione dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico.



La delegazione convenzionale di pagamento - Quadro normativo

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.



Art. 1269 c.c. e seguenti

Regolano il rapporto giuridico tra delegante (amministrato), delegato (amministrazione di appartenenza) e delegatario.



D.P.R. n. 180/1950

Regola i limiti quantitativi (quinto cedibile) e di durata (non inferiore ad un anno e non superiore a 120 mesi), entro il periodo lavorativo.

La delegazione convenzionale di pagamento - Quadro normativo

In merito alla normativa generale sulle delegazioni convenzionali di pagamento, occorre tenere conto di alcune puntuali disposizioni rilevanti e afferenti al sistema NoiPA.

Decreto Legge 98/2011



L'art. 11 comma 9 estende il sistema NoiPA a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreto Legge 66/2014



L'art- 16 comma 6-bis specifica che le prestazioni, comprese le eventuali ritenute di cui all'articolo 43, comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema «NoiPA».

La delegazione convenzionale di pagamento - Quadro normativo

Frutto della collaborazione tra la RGS/IGF e il Dipartimento degli Affari Generali del Personale e dei Servizi - DAG, in particolare con la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DSII, sono state emanate diverse circolari con l'obiettivo di rendere più snello il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazioni di pagamento.

In particolare:

Circolari n. 1/RGS del gennaio 2011 e n. 30/RGS di ottobre 2011



Rinnovano e superano la prassi operativa dettata dalle circolari precedenti, fornendo istruzioni dettagliate per assolvere gli obblighi di pagamento assunti a seguito della stipula di:

- un contratto di assicurazione per la copertura di rischi attinenti alla persona umana
- un contratto di finanziamento

Circolare n. 2/RGS del gennaio 2015



Riorganizza le istruzioni precedentemente fornite in unico documento, estendendo l'ambito di applicazione dell'istituto anche:

- all'erogazione volontaria periodica di liberalità a beneficio di determinati enti con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro (ONLUS-CASSE MUTUE-ENTI MUTUALISTICI).
- al pagamento di polizze attinenti all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (procedura in corso di attuazione)

Inoltre, prevede la stipula della Convenzione unificata - ovvero direttamente con il DAG-DSII e con valenza su tutti i dipendenti amministrati tramite NoiPA

I presupposti e i limiti

La possibilità per il dipendente pubblico di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento è legata al ricorrere di alcuni presupposti e soggetta ad una serie di limiti, fissati in buona misura direttamente dalla legge.

Presupposti

- Esistenza di un rapporto di impiego pubblico
- Oggetto consistente in un contratto di assicurazione, di finanziamento oppure esistenza di un obbligo per il versamento di liberalità a favore di una ONLUS o di quote a vantaggio di un ente con finalità mutualistiche
- Stipula, a monte, di una convenzione tra l'Amministrazione e i soggetti interessati nella quale deve risultare specificato l'onere amministrativo posto a carico dei delegatari, unitamente alle modalità di versamento e ai conseguenziali obblighi.

Limiti

- La richiesta di delegazione convenzionale non può avere ad oggetto un periodo inferiore a dodici mesi e può essere cumulabile con la cessione del quinto dello stipendio
- La singola quota delegabile non può superare un quinto (20%) dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale
- In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio, il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare due quinti (40%) dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari.
- In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (Prestito-Onlus-Assicurazioni-Enti Mutualistici) e cessione del quinto, il totale non può superare il 50% per cento dello stipendio al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari.

Lo schema della convenzione


Condizione per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza di una convenzione stipulata tra il soggetto delegatario e l'Amministrazione.

Tale convenzione può essere unificata se stipulata direttamente con il DAG-DSII o locale – ovvero tra l'ente creditore e la singola Amministrazione. In questo ultimo caso gli effetti sono estendibili ai soli dipendenti dell'amministrazione stipulante.

Si precisa che per le RC auto e le ONLUS la convenzione è esclusivamente unificata.

In ogni modo l'Amministrazione stipulante dovrà verificare la presenza e il rispetto di una serie di clausole ed elementi.

In generale una convenzione deve contenere:



- ✓ Presenza dei dati identificativi delle parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale, e, per i delegatari, numero di partita IVA, se posseduto, numero d'iscrizione ai pertinenti albi/registri)
- ✓ Persone legittimate alla sottoscrizione
- ✓ Durata di validità, facoltà di recesso e divieto del rinnovo tacito
- ✓ Provvedimenti occorrenti in caso di riduzione dello stipendio
- ✓ Responsabilità in caso di azioni giudiziarie sugli stipendi
- ✓ Limiti di cedibilità stabiliti dal DPR 180/50
- ✓ Oneri amministrativi in carico all'Istituto di credito da versare all'Amministrazione
- ✓ Modalità di estinzione di eventuale delegazione ancora in corso

Lo schema della convenzione

Per agevolare le Amministrazioni stipulanti, sono stati predisposti tre schemi di convenzione-tipo:

Allegato A

CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
tra

.....
"Amministrazione", nella persona di (codice fiscale), di seguito
in qualità di nato il e
.....
e
..... con sede legale
in (codice fiscale), partita IVA..... e iscrizione
fiscale all'albo degli intermediari finanziari al n., di seguito "Istituto",
nato il e in qualità di
codice fiscale

Contratti di finanziamento
(Allegato A)

Allegato B

CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
tra

.....
"Amministrazione", nella persona di (codice fiscale), di seguito
in qualità di nato il e
.....
e
..... con sede legale in
..... (codice fiscale), partita IVA..... e iscrizione
al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n.,
di seguito "Società", nella persona di nato il e in qualità di
codice fiscale

Polizze assicurative
(Allegato B)

Allegato C

CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI
tra

.....
"Amministrazione", nella persona di (codice fiscale), di seguito
in qualità di nato il e
.....
e
..... con sede legale in
..... (codice fiscale), partita IVA..... e iscrizione
fiscale al Registro di
seguito "Ente", nella persona di nato il e in qualità di
codice fiscale

Versamenti alle ONLUS e
agli enti mutualistici
(Allegato C)



Si ricorda che le convenzioni stipulate direttamente dal DAG-DSII hanno efficacia su tutti i dipendenti con partite stipendiali riconducibili al sistema NoiPA

La presentazione delle istanze – Il processo

La presentazione delle istanze prevede 3 fondamentali passaggi procedurali:



La presentazione delle istanze – Il processo

1

Il dipendente pubblico presenta, a seconda dei casi, l'istanza direttamente all'Amministrazione di appartenenza o all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio, ovvero delega alla presentazione l'ente delegatario.

2

L'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza. Qualora dovessero emergere irregolarità sanabili, l'ufficio mantiene in sospeso le istanze dando comunicazione sia al dipendente sia al delegatario, affinché possano provvedere all'eventuale sanatoria. In caso sia riscontrata la mancanza dei presupposti o siano trascorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano state sanate, l'ufficio rigetta l'istanza, dandone notizia al delegante e al delegatario. Invece, in presenza di un'istanza regolare, la accetta e la processa, informandone il delegatario.

3

L'ufficio ordinatore del pagamento provvede, al più tardi entro il secondo mese successivo, ad operare le pertinenti trattenute stipendiali.

In caso di delegazione convenzionale per prestito rilascia al delegatario il modello B-1 contenente la cosiddetta futura «messa in quota» e provvede, al più tardi entro il secondo mese successivo, ad operare le pertinenti trattenute stipendiali.



La presentazione delle istanze – Il processo

Per competente ufficio ordinatore del pagamento si intendono, a seconda delle circostanze:



- La pertinente RTS per gli uffici periferici delle Amministrazioni statali di cui gestiscono le partite stipendiali
- L'ufficio del personale dell'Amministrazione centrale, relativamente alle partite stipendiali dei dipendenti dalla stessa gestite (per il MEF tale ufficio è la Direzione del personale, nell'ambito del DAG)
- La competente unità organizzativa del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza (questura, ecc.), per il personale periferico della Polizia di Stato, con riguardo alle partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA dall'anno 2015

Il contratto di assicurazione



Per poter pagare il premio mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, il contratto di assicurazione deve essere finalizzato a fornire specifiche coperture di rischi ritenute particolarmente meritevoli. In particolare:

- assicurazioni per il risarcimento in tutto o in parte, di danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita)
- assicurazioni per la copertura dei rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa
- assicurazioni per la costruzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria
- assicurazioni per la salvaguardia dell'integrità della casa, con esclusivo riferimento alla sola abitazione principale
- assicurazione per la copertura della responsabilità civile dell'auto, con il solo limite che sia proprio il dipendente pubblico delegante a risultare il contraente della polizza.

Per quanto riguarda la stipula del contratto di assicurazione, occorre che la società proponente risulti iscritta negli appositi elenchi delle imprese italiane ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia dall'IVASS.

Se destinatario della delegazione è un intermediario assicurativo, lo stesso deve essere iscritto in una delle cinque sezioni del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI o nell'elenco degli intermediari dell'Unione Europea autorizzati ad operare in Italia annesso al citato registro.



Il contratto di assicurazione



Per tutti i contratti di assicurazione interessati da delegazioni convenzionali di pagamento, qualora nel corso del contratto il rapporto subisca una modifica o una trasformazione (modifica dei massimali, estensione o riduzione della garanzia) ovvero venga meno l'oggetto del contratto, il dipendente o l'impresa assicuratrice dovranno darne tempestiva notizia all'Amministrazione per evitare che il dipendente subisca una doppia trattenuta.

Fermi restando i limiti quantitativi fissati dalla legge per le trattenute stipendiali, nulla vieta al dipendente di stipulare più contratti di assicurazione (sanitaria, sulla vita, RC auto, ecc.) corrispondendo il premio tramite la delegazione convenzionale di pagamento. In tale ipotesi, devono essere prodotte, comunque, separate istanze di delegazione convenzionale, in corrispondenza di ciascun contratto di assicurazione, le quali dovranno essere considerate in modo distinto anche in relazione all'applicazione degli oneri amministrativi previsti a ristoro delle risorse umane e informatiche impiegate per la gestione delle ritenute. Si ricorda che tali oneri sono esclusivamente in carico dei delegatari.

Solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono tra loro strettamente interconnessi e indivisibili, potrà essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione la possibilità di considerare gli stessi in modo unitario anche ai fini della determinazione degli oneri amministrativi.



Il contratto di finanziamento



Il contratto di finanziamento si sostanzia nella concessione di un prestito da parte delle banche e degli intermediari finanziari ed è volto a soddisfare esigenze generiche di liquidità. Per questo, a differenza della precedente fattispecie, non deve essere motivato, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare la quota del venti per cento al netto delle ritenute di legge prevista ordinariamente per la delegazione convenzionale di pagamento, nel caso di concorso con la cessione del quinto dello stipendio.

In taluni casi, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, l'Amministrazione dovrà valutare con molto rigore le richieste pervenute che l'interessato dovrà giustificare e documentare convenientemente.

In ogni caso l'Amministrazione, per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti a finanziamenti, dovrà sempre verificare che l'istituto o la società esercente il credito sia regolarmente iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB e, nel contempo, valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente.

A tal proposito, fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui stipulati per il pagamento del prezzo dell'alloggio, la durata massima per il contratto di finanziamento è di dieci anni.



Il contratto di finanziamento



Tra gli elementi da valutare, l'Amministrazione dovrà anche verificare l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente per qualunque causa).

La richiesta di una simile garanzia assicurativa trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dal rischio derivante dal verificarsi di eventi sfavorevoli indicati dall'art. 32 del DPR 180/50. Pur tuttavia si reputa che l'accettazione dell'istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in mancanza della suddetta assicurazione, purché entrambe le parti contraenti siano consapevoli delle conseguenze che possano sopraggiungere in assenza di assicurazione.

Infine, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento, a differenza della cessione del quinto, non può eccedere, di norma, il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il previsto momento di conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, fermi restando il termine massimo di dieci anni e le particolarità di cui agli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo dell'alloggio.



Contributi a favore di ONLUS ed Enti mutualistici



Le persone, anche giuridiche, possono donare somme a favore di ONLUS e di altre organizzazioni ritenute meritevoli dall'ordinamento per la loro rilevanza sociale e le finalità mutualistiche perseguite.

Per le ONLUS, in particolare, la disciplina tributaria prevede numerose agevolazioni e contempla altresì, per i contribuenti che effettuano versamenti volontari a favore delle stesse, la possibilità di considerare le somme versate in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche-IRPEF o in deduzione dalla relativa base imponibile.

La possibilità di detrazione o deduzione è inoltre ammessa per altri enti e soggetti le cui finalità sono state ritenute meritevoli di promozione (le organizzazioni non governative-ONG, varie confessioni religiose, le università e le fondazioni universitarie, gli enti di ricerca pubblici, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, etc.).

In merito alla durata della delegazione convenzionale per tali contributi, questa non può essere inferiore a un anno mentre la durata massima non potrà superare i dieci anni. Nel rispetto dei suddetti termini, la delegazione convenzionale a favore di ONLUS e enti mutualistici è sempre revocabile da parte del dipendente, tramite un'istanza libera, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità in capo all'Amministrazione.

La revoca inoltre non potrà essere retroattiva e sarà resa operativa nell'ambito dei tempi tecnici occorrenti per l'aggiornamento della partita stipendiale.



Contributi a favore di ONLUS ed Enti mutualistici



La misura del contributo versato è fissa e non può risultare inferiore a cinque euro mensili. La variazione della trattenuta, in aumento o in diminuzione, implica, quindi, la presentazione di una nuova istanza di delegazione di pagamento, la cui istruttoria comporterà il pagamento ex novo, da parte dell'ente delegatario, dei previsti oneri amministrativi una tantum.

Le ONLUS e i predetti enti mutualistici debbono, al fine di poter attivare la possibilità di ottenere delle erogazioni liberali o dei contributi attraverso le delegazioni convenzionali di pagamento, stipulare convenzioni volte a regolamentare detto meccanismo. Nel caso di convenzioni stipulate a livello centralizzato, cosiddetta unificata, dal DAG-DSII, le stesse sono operative per tutti i dipendenti di NoiPA.

E' opportuno sottolineare che la convenzione può essere stipulata solo quando l'ente beneficiario rientri tra quelli per i quali è possibile fruire delle detrazioni o delle deduzioni fiscali, o sia qualificabile, in base alla normativa vigente, come mutualistico. A sua volta, il dipendente che intende elargire un contributo a tali organizzazioni deve preventivamente verificare che esista una convenzione vigente stipulata dall'ente beneficiario.

La convenzione terrà conto delle implicazioni fiscali delle trattenute operate a detto titolo, per cui il sistema NoiPA provvederà direttamente a calcolare e a considerare nella liquidazione degli emolumenti la sola misura della deduzione spettante.



Modalità di versamento degli oneri amministrativi e relativi controlli



Gli oneri amministrativi dovuti a seguito dell'attivazione delle delegazioni convenzionali di pagamento, come specificato nell'allegato H della circolare 2/2015, sono trattenuti alla fonte sulle somme destinate ai delegatari senza aggravio nei confronti del dipendente.



Il versamento dei suddetti oneri è effettuato direttamente per il tramite del sistema NoiPA per le Amministrazioni in bilancio, mentre le Amministrazioni cosiddette fuori bilancio, pur gestite mediante il sistema NoiPA, provvedono in autonomia al versamento degli stessi.

In entrambi i casi gli oneri dovranno essere versati su appositi capitolo di entrata del bilancio dello Stato.



In merito ai controlli successivi, l'UCB presso il MEF procederà a verificare il tempestivo versamento e la pertinente imputazione al bilancio dei predetti oneri, avvalendosi anche del Sistema Informativo Entrate-SIE.

Tale controllo è particolarmente facilitato verso tutte quelle Amministrazioni per le quali il prelievo degli oneri in questione e il relativo versamento nei capitoli di entrata del bilancio dello Stato è effettuato in forma automatizzata tramite il sistema NoiPA

